



| | |
|---------------------|----------------|
| COMUNE DELLA SPEZIA | |
| Segreteria Generale | Segretario Gen |
| Prof. N. | 103 |
| Data | 29 LUG 2021 |

ORDINANZA SINDACALE numero ^{103 29} ... del ... luglio 2021

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS –
PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO
MOVIDA**

IL SINDACO

Premesso che

negli ultimi anni, anche grazie alla crescita e allo sviluppo di un'economia turistica della città, l'area pedonale della Spezia è stata interessata da un trend di forte incremento del numero dei pubblici esercizi che concorrono ad attirare, soprattutto nel fine settimana e nella stagione estiva, molti avventori che usufruiscono delle occupazioni esterne, oppure stazionano negli spazi pubblici limitrofi ai locali;

allo sviluppo dei locali dediti alla ristorazione è contestualmente seguito un aumento esponenziale delle lamenti, formalizzate con plurimi esposti da parte di cittadini residenti nel centro storico spezzino, inerente la rumorosità ritenuta disturbante per l'occupazione e il riposo delle persone, per effetto, in particolare, dello stazionamento degli avventori all'interno dei locali e delle loro pertinenze, piuttosto che sulla soglia degli esercizi o nelle piazze e sedi stradali antistanti, ovvero nelle strade ove la presenza serale di giovani si fa più massiva;

anche le forze dell'ordine e la Polizia Locale, negli ultimi anni e particolarmente nella stagione estiva, hanno riscontrato elementi di criticità sotto il profilo del disturbo e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano e hanno accertato ripetute violazioni che regolano la somministrazione di bevande soprattutto alcoliche, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada;

gli accertamenti hanno evidenziato, tra l'altro, situazioni di intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza, molestia, guida in stato di ebbrezza, somministrazione di alcool a minori anche con effetti pregiudizievoli della salute, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse

Visto

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;

le proroghe dello stato di emergenza che si sono succedute nel tempo;

il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 relativa alla proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 dicembre 2021;

il D.L. 16/05/2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed il D.L. 18/05/2021 n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica" e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 D.L. 33/2020 modificato dall'art. 12 comma 1 D.L. 65/2021, che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, e che tali protocolli e linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Il D.P.C.M. 2 marzo 2021 le cui disposizioni sono state prorogate al 31 dicembre 2021 dall'art. 2 comma 1 D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 ed in particolare:

- L'art. 11 che stabilisce che il Sindaco può disporre la chiusura temporanea per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

il DPCM del 2 marzo 2021, art. 27 comma 3, per il quale "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio" e che tali protocolli o linee guida trovino comunque applicazione anche nei territori in cui si applica la normazione della cd. "zona bianca", ex art. 7 stesso D.P.C.M.

Considerato che

con le ordinanze sindacali n. 86 del 24 giugno 2021, n. 97 del 13 luglio 2021 e 99 del 19 luglio 2021, le cui motivazioni integralmente si richiamano nel presente atto, a decorrere dal 25/06/2021 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, prorogata al momento al 31/12/2021, nell'ambito territoriale in esse indicato, sono state ordinate le seguenti limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e in bottiglie di vetro ed all'esercizio delle attività commerciali e pubblici esercizi:

- dalle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro; è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all' interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali a ciò abilitate e attrezzate, temporaneamente autorizzate per l'occupazione
- la chiusura alle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari
- la chiusura dalle ore 2,00 e fino alle ore 5,00 di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande
- la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle ore 24,00 e fino alle ore 6,00

Rilevato che

lo stato di emergenza sanitaria fissata è stato prorogato dal D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

permangono, come evidenziato anche dai sopralluoghi e verifiche del Corpo di Polizia Locale, le criticità esistenti legate al ritorno del fenomeno movida, determinate prevalentemente dall'abuso di sostanze alcoliche;

tale fenomeno, associato agli episodi di assembramento, all'abbandono delle bottiglie di vetro e alla loro frantumazione nelle zone della movida, principalmente nelle ore serali e notturne, determina le note problematiche di rischio sanitario e di nocimento al decoro e al patrimonio culturale delle aree interessate;

Ritenuto

pertanto di prorogare le misure di contenimento del fenomeno movida almeno fino all'inizio dell'anno scolastico;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

a decorrere dal **01/08/2021 e fino al 19/09/2021**, nell'ambito territoriale così delimitato:

viale Amendola, viale Aldo Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via Bezzeca, via San Fermo, via Aldo Ferrari, Via Fiume tra via Monteverdi e piazza Saint Bon, via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Fieschi, tra viale Amendola e via dei Pioppi

e

Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, banchina Revel, via A. Moro, largo Fiorillo e molo Italia

- **dalle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro; è ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali a ciò abilitate e attrezzate, temporaneamente autorizzate per l'occupazione**
- **la chiusura dalle ore 2,00 e fino alle ore 5,00 di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande**
- **la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle ore 24,00 e fino alle ore 6,00**

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 1.000,00 euro;

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco.
Destinatario dei proventi: Comune

Il presente provvedimento, oltre che al Corpo di Polizia Locale per il controllo di competenza, viene inviato, per opportuna conoscenza, al sig. Prefetto della Spezia ed agli organi di Polizia statali per le eventuali azioni di controllo, anche in forma coordinata con la Polizia Locale, circa la sua osservanza.

IL SINDACO
Pierluigi Peracchini

Documento firmato da:
PIERLUIGI PERACCHINI
29.07.2021 07:33:42 UTC

